

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di giugno 2018

Santa Lucia di Piave, li 27 giugno 2018

Oggetto: La fattura elettronica carburanti dal 1.07.2018

Obbligo per le cessioni di benzina o gasolio da autotrazione. Tutte le imprese e i professionisti si devono preparare a ricevere i documenti digitali, non essendo più in vigore la carta carburanti (anche se entrerà a regime il 1° gennaio 2019). Deducibilità del costo e detrazione Iva richiedono la tracciabilità dei pagamenti.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 30.04.2018, n. 8/E, ha previsto l'obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (per "uso autotrazione"). Quindi **qualsiasi rifornimento di carburante destinato all'autotrazione** deve essere documentato con questa modalità. La legge prevedeva il documento digitale solo per l'acquisto da distributori stradali, mentre la circolare lo estende a tutte le operazioni.

Ne consegue che dovranno essere documentati con fattura elettronica anche, per esempio, gli acquisti di carburante per **cisterne interne all'azienda**. Non si deve, invece, emettere il documento elettronico in presenza di carburanti utilizzati con scopi diversi dall'autotrazione, ad esempio per riscaldamento o **impianti industriali** o per il funzionamento di attrezzi come per il giardinaggio o per **l'irrigazione**. Nel caso in cui la fattura comprenda, oltre alla cessione di carburante per autotrazione, anche altro carburante oppure servizi diversi, la presenza di operazioni che siano soggette all'obbligo impone la forma elettronica per tutte le prestazioni.

Per il rifornimento di carburante da distributori stradali, a differenza di quanto accadeva con la **scheda carburante**, nella fattura non è obbligatorio indicare i dati del veicolo, quali, per esempio, **la targa**. Tuttavia, nell'aggiornamento dell'Agenzia delle Entrate del 5.06.2018, viene precisato che i dati identificativi della targa possono essere inseriti nel blocco informativo **"AltriDatiGestionali"** e non, invece, nel campo **"mezzo di trasporto"** come indicato in un primo momento dall'Agenzia. La fattura elettronica può ovviamente essere anche differita; in questo caso il fornitore deve emettere nel giorno della consegna un documento anche cartaceo, che poi dovrà essere richiamato nella fattura elettronica **riepilogativa mensile** che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle consegne.

Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del **contratto di netting**, che consiste in un rapporto di somministrazione; mediante una tessera elettronica, l'acquirente effettua il rifornimento e vengono memorizzati i suoi riferimenti e quindi, con cadenza mensile, viene effettuato **l'addebito bancario** ed emessa la fattura elettronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate anche mediante **Pec**, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato al fornitore.

Un altro adempimento riguardante l'acquisto di carburanti è l'obbligo del **pagamento con modalità tracciabili**, al fine di consentire la deduzione dei costi e la detrazione dell'Iva. I mezzi di pagamento sono: i vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamenti elettronici, tra cui l'addebito diretto, bonifici bancari e postali, bollettini, carte di debito, di credito, prepagate e altri mezzi di pagamento che consentano l'addebito sul conto corrente. In sostanza, restano esclusi solo i pagamenti in **contanti**.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

I migliori saluti.